



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**La Corte di Appello di Firenze**, sezione II civile, composta dai magistrati:

Dr. Alberto Cappelli

Presidente

Dr. Elisabetta Materi

Consigliere

Dr. Nicola A. Dinisi

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1285/03 ruolo generale A degli affari contenziosi civili, vertente tra:

**PARROCCHIA DI SAN PAOLINO, in persona del rappresentante pro tempore Don Alessandro Bertolacci, E IL CORTILE DI SAN PAOLINO ORATORIO A.N.S.P.I., in persona del suo Presidente**, rappresentati e difesi dagli avv. C. Barsanti, E. Cenni e G. Giovannini, come da procura in atti ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Firenze, Via Santa Reparata, 40

APPELLANTI

Contro

**CASATI MARIO, CONSANI ALBERTO, CUIPISTI GIUSEPPE, CASTELLI ALESSANDRO, KODELSKI JACEK, WALTER FRANCA E CANOVA MARIELLA**, quest'ultima anche quale erede di **LUPORINI MARESCA**, rappresentati e difesi dagli avv. A. Giusti e G. Zaccaria, come da

SENTENZA

N.

Reg. cron. n.

Reg. rep. n.

OGGETTO

Fatta comunicazione

li,

procura in atti ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in  
Firenze, via dell'Agnolo, 76

APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI

E

**GIUSTI ROBERTO LALO', GIUSTI ROSSELLA E GIUSTI SANDRA,  
quali successori di Tomei Margherita,**

APPELLATI CONTUMACI

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14 novembre 2007 sulle  
conclusioni precisate dalle parti come a verbale della stessa udienza.

SVOGIMENTO DEL PROCESSO

Su ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da Casati Mario ed altre otto  
persone abitanti nei pressi della parrocchia di San Paolino di Viareggio - che  
lamentavano immissioni acustiche e luminose intollerabili provenienti dal  
cortile della parrocchia per le attività di giochi a squadre (calcetto e  
pallacanestro) e di spettacoli teatrali e musicali ivi svolte - il Tribunale di  
Lucca, con provvedimento del 7.8.1995 inibiva a don Pietro Gianneschi, in  
qualità di parroco della Chiesa di San Paolino e di responsabile delle attività  
ricreative ad essa inerenti, di far svolgere, nel cortile della parrocchia, attività  
di calcetto negli orari dalle 13,00 alle 16,30 e dalle 22,00 alle 10,00 del giorno  
successivo nel periodo estivo e dalle 13,00 alle 15,30 nonché dalle 21,00 alle  
10,00 del giorno successivo nel periodo invernale.

Ottenuto il provvedimento i ricorrenti davano inizio al giudizio di  
merito citando davanti al Tribunale di Lucca don Pietro Gianneschi e il Circolo  
ANSPI Oratorio Cortile di San Paolino, in persona del suo titolare responsabile

don Luigi Pellegrini, e chiedevano che, accertata la lesione del diritto alla salute degli attori derivante dalla intollerabilità delle immissioni di cui al ricorso, fosse ordinato ai convenuti in via definitiva di astenersi e di far astenere ogni terzo in qualsiasi tempo da qualsiasi attività pubblica o privata, come partite di calcetto, pallacanestro, palla a volo ed ogni altra di gioco a squadre, rappresentazioni teatrali, concerti, conferenze, spettacoli e funzioni di ogni genere e tipo in quanto produttive di immissioni intollerabili; chiedevano inoltre che fosse dichiarato che le attività dell'oratorio erano soggette al limite di manifestazioni complementari ed accessorie all'attività di pura educazione religiosa, con esclusione di ogni attività avente fine di lucro e comunque di pubblico intrattenimento, salvo in ogni caso il rispetto del diritto alla salute degli attori; chiedevano infine la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni secondo equità.

Si costituivano in giudizio i convenuti i quali, richiamando le difese svolte dal resistente don Gianneschi nell'ambito del procedimento ex art. 700 c.p.c. e contestando la intollerabilità delle immissioni e la lamentata lesione del diritto alla salute, chiedevano il rigetto della domanda.

Nelle more del giudizio di merito, a seguito di reclamo all'ordinanza ex art. 700 c.p.c. proposto dai ricorrenti, il Tribunale, con provvedimento collegiale del 18.10.1995, estendeva l'inibitoria, con i medesimi limiti temporali, anche allo svolgimento dell'attività di pallacanestro, mentre era respinta un'istanza di revoca o modifica del provvedimento cautelare rivolta al G.I. dai convenuti ai sensi dell'art. 669decies c.p.c.-

La causa veniva istruita con produzioni documentali, CTU e assunzione di prove orali (ritenute ammissibili limitatamente a quelle richieste dagli attori con l'atto introduttivo del giudizio).

Con sentenza del 21.5./8.7.2002 il Tribunale, ritenuto accertato, sulla base dell'istruttoria testimoniale, lo svolgimento di manifestazioni sportive, teatrali e musicali, con notevole affluenza di pubblico ed uso di microfoni e di riflettori, ritenuto che dalle indagini svolte dal CTU era risultata superata la normale tollerabilità delle immissioni rumorose, quanto meno con riferimento a determinati luoghi delle abitazioni degli attori e in determinati momenti della giornata, ritenuto di dover contemperare le esigenze di salute degli attori con quelle di riunione e di svago perseguite dai convenuti, decideva la causa inibendo ai convenuti lo svolgimento nel cortile della parrocchia di qualunque manifestazione sportiva, ricreativa, religiosa e di altra natura dalle ore 21,00 alle ore 10,00 del giorno successivo per tutto l'anno; ordinava, inoltre, che durante il periodo dal 1° giugno al 30 settembre fosse inibito qualunque gioco con l'uso della palla dalle ore 13,00 alle ore 17,00 e dalle ore 21,00 alle ore 10,00, mentre per il restante periodo dell'anno inibiva tale attività di gioco dalle 13,00 alle 15.30 e dalle 19,00 alle 10,00. Condannava inoltre i convenuti al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, e a rifondere agli attori le spese di causa e di CTU.

Per la riforma di tale sentenza proponevano appello davanti a questa Corte la Parrocchia di San Paolino, in persona del parroco legale rappresentante don Alessandro Bertolacci, e l'associazione Il Cortile di San Paolino, Oratorio ANSPI, in persona del sunnominato Presidente.

Gli appellanti lamentavano in primo luogo la erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 844 c.c. e 32 Cost. relativamente alla ritenuta intollerabilità delle immissioni.

Al riguardo osservavano che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la relazione di CTU, cui il giudicante aveva fatto riferimento, evidenziava il rispetto e non la violazione della normativa tecnica sull'inquinamento acustico.

Posto infatti che, secondo quanto detto dal CTU e previsto dalla disciplina normativa vigente, il criterio da applicare rispetto alla normativa pubblicistica in materia di rumore era solo quello assoluto (divieto di superare un limite massimo di livello sonoro) e non quello differenziale (divieto di provocare un aumento massimo rispetto al rumore di fondo) e che nell'area interessata i limiti applicabili erano quello di 65 dB(A) nel periodo diurno (dalle 6 alle 22) e di 55dB(A) nel periodo notturno (dalle 22 alle 6), dalle misurazioni effettuate dal CTU poteva rilevarsi che i suddetti livelli assoluti non erano mai stati superati (se non in una isolata misurazione) e pertanto da un punto di vista tecnico era da ritenersi del tutto infondata l'affermazione di pretesa intollerabilità delle immissioni.

Rilevavano inoltre come l'operato del CTU doveva ritenersi comunque incompleto posto che la rilevazione delle immissioni non era stata effettuata nelle abitazioni di tutti gli attori ma solo in quella (più vicina al cortile) della signora Maresca Luperini e che molte attività, ed in particolare quelle meno rumorose, non erano state oggetto di misurazione, avendo esse rilevato solo le attività sportive e (per una sola volta) la Messa del sabato sera, falsando così la

ricostruzione dei fatti ed impedendo di ritenere acquisita la prova del superamento dei limiti previsti oltre che con riferimento alle immissioni rilevate, anche con riferimento a quelle asseritamente subite dagli attori non interessati dalle misurazioni e a quelle asseritamente provocate dalle attività rimaste estranee agli accertamenti.

Sostenevano, ancora, che, anche nella denegata ipotesi in cui fossero stati rilevati dal CTU valori vicini o superiori ai limiti consentiti, ciò non avrebbe esonerato comunque il giudice dal completare il giudizio di intollerabilità di cui all'art. 844 c.c. con riferimento a tutti gli ulteriori criteri previsti dalla legge (condizione dei luoghi, priorità di un determinato uso) ed elaborati dalla giurisprudenza (contemperamento degli opposti interessi), criteri che erano stati del tutto omessi e che, ove esaminati, avrebbero comportato una valutazione diversa della posizione dei convenuti.

Gli appellanti lamentavano inoltre una erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 844 c.c. e 32 Cost. relativamente alle sanzioni applicate, rilevando che, mancando ogni prova di immissioni intollerabili provocate da attività diverse da quelle oggetto di rilevazione (pallacanestro, calcetto e Messa del sabato sera), l'inibitoria era da ritenersi infondata quanto meno con riferimento a dette attività, quali le conferenze, le riunioni di preghiera e simili. Sostenevano che l'inibitoria era comunque da riformare sotto tale aspetto anche per la sua eccessiva genericità, tale da impedire lo svolgimento di qualsiasi attività negli orari citati, anche inidonea a recare il benché minimo disturbo. Con riferimento all'attività relativa alla Messa del sabato evidenziavano che

essa si teneva solo nel periodo estivo e in una sola serata e pertanto la misura adottata doveva ritenersi manifestamente eccessiva.

Rilevavano ancora che l' inibitoria era irragionevolmente punitiva anche in punto di orari, quanto meno con riferimento al periodo estivo nel quale l'inizio del periodo notturno era stato fissato alle ore 21 anziché alle ore 22, normalmente considerato nelle fonti pubblicistiche.

Osservavano infine che l'inibitoria si rivelava inadeguata anche in considerazione del mutamento delle circostanze intervenute in corso di causa, posto che dal settembre 2000 era stato nominato un novo parroco (nominato anche presidente dell'Oratorio) che aveva attuato un progetto educativo più orientato all'equilibrio fra l' attività sportiva e ricreativa e quelle formative, educative e religiose, come poteva evincersi dal nuovo regolamento e programma dell'Oratorio. Tale circostanza faceva ritenere che il livello di potenziale rumorosità delle attività attualmente svolte nel cortile fosse comunque notevolmente inferiore rispetto a quello accertato in primo grado.

Gli appellanti contestavano, infine, la condanna generica al risarcimento del danno alla salute contenuta nella sentenza impugnata, erroneamente ritenuta *in re ipsa* dal giudice di primo grado

Chiedevano, in via principale, che, in totale riforma della sentenza, le domande degli attori fossero integralmente rigettate; in via subordinata, in tesi, che la domanda fosse rigettata in relazione a tutte le attività che non avevano formato oggetto di accertamento circa la pretesa intollerabilità delle immissioni ed in ogni caso con espressa esclusione dell'inibitoria delle messe estive del sabato sera; ancora in tesi, che la sentenza fosse riformata quanto agli orari,

estendendo in particolare l'orario delle ore 21 a quello delle ore 22 almeno per il periodo estivo; in ipotesi, che fosse comunque ridotta l'estensione temporale dell'inibitoria, ampliando le attività consentite e variando gli orari di inibizione in senso più favorevole agli appellanti, consentendo in ogni caso la Messa estiva del sabato fino alle ore 22; che fosse rigettata in ogni caso la domanda risarcitoria e, per quanto non assorbito dall'accoglimento delle precedenti conclusioni, che fossero rigettate le domande degli attori con riferimento ai quali mancava ogni accertamento della pretesa intollerabilità. In via istruttoria chiedevano ammettersi le prove testimoniali negate in primo grado e proponevano nuove prove testimoniali aventi ad oggetto le mutate circostanze maturate dopo le preclusioni istruttorie del giudizio di primo grado, nonché rinnovazione o supplemento di CTU in relazione ai lamentati difetti della stessa. Chiedevano la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 c.p.c. nella parte in cui inibiva nel cortile la celebrazione di ogni manifestazione diversa da quella sportiva ed in particolare la celebrazione della messa all'aperto che tradizionalmente si teneva nelle sere di sabato dei mesi di luglio ed agosto dalle ore 21 alle ore 22.

Si costituivano tempestivamente in giudizio gli appellati (ad eccezione di Luporini Maresca e Tomei Margherita) che, oltre a resistere all'appello principale, proponevano a loro volta appello incidentale sia per ottenere l'accoglimento della domanda in tesi formulata all'udienza di conclusioni del giudizio di primo grado (con cui si chiedeva di inibire in ogni tempo ai convenuti di esercitare nel cortile le attività dedotte in giudizio) sia per censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva omesso di



pronunciarsi in ordine sulla specifica domanda avente ad oggetto le immissioni luminose (con cui si chiedeva che i convenuti fossero condannati a riposizionare, arretrandolo adeguatamente, il faro dell'impianto di illuminazione del cortile posto più vicino all'abitazione degli attori Canova-Luporini, si da scongiurare il rilevato effetto di abbagliamento).

Con ordinanza depositata il 10.7.2003 la Corte, accogliendo parzialmente l'istanza ex art. 283 c.p.c. proposta dagli appellanti principali, sospendeva l'esecutività della sentenza nella parte in cui inibiva lo svolgimento nel cortile della parrocchia di qualunque manifestazione religiosa e ricreativa con decorrenza dalle ore 21,00 disponendo che l'inibizione di tali attività dovesse intendersi con decorrenza dalle ore 22,00.

All'udienza di prima comparizione il procedimento veniva dichiarato interrotto per l'intervenuto decesso delle appellate Luporini Maresca e Tomei Margherita.

La causa veniva tempestivamente riassunta dagli appellanti principali e si costituiva in giudizio, quale erede di Luporini Maresca, Canova Mariella, mentre gli eredi di Tomei Margherita rimanevano contumaci.

All'udienza del 5.12.2007 le parti costituite precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminando nell'ordine i motivi di gravame proposti dagli appellanti principali, si osserva che il primo motivo - con cui ci si duole della ritenuta intollerabilità delle immissioni nonostante non sia risultato accertato il

superamento dei limiti assoluti previsti dalla normativa pubblicistica vigente in materia di inquinamento acustico - si basa su un presupposto erroneo, secondo cui il limite di accettabilità delle immissioni, nella concreta fattispecie, debba valutarsi esclusivamente alla stregua dei parametri indicati dalla suddetta normativa sicchè, ove esso non risulti superato, l'intollerabilità delle immissioni debba essere per ciò solo esclusa.

In contrario deve invece rilevarsi che, come la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte affermato, alla materia delle immissioni atte a turbare il bene della tranquillità nel godimento degli immobili adibiti ad abitazione non è applicabile la normativa pubblicistica in materia di inquinamento acustico (D.P.C.M. 1.3.1991, l. 26.10.1995, n. 447 e successivi decreti attuativi) poiché tale normativa, come quella contenuta in atti normativi regionali o nei regolamenti locali, persegue interessi pubblici, disciplinando, in via generale, nei rapporti fra i privati e la p.a., i livelli di accettabilità delle immissioni sonore al fine di assicurare alla collettività livelli minimi di quiete. La disciplina delle immissioni moleste nei rapporti fra privati va invece rinvenuta nell'art. 844 c.c., secondo cui, quand'anche dette immissioni non superino i limiti fissati dalle norme di interesse generale, il giudizio in ordine alla loro tollerabilità deve essere ispirato a un criterio di relatività, tenendo conto delle particolarità della situazione concreta (v., fra le altre, Cass. 31.1.2006, n. 2166; Cass. 27.1.2003, n. 1151; Cass. 3.2.1999, n. 915; Cass. Sez. Un. 26.10.1957, n. 4156).

In tale prospettiva la considerazione degli *standards* previsti dalla normativa pubblicistica può costituire un punto di riferimento da tenere

presente, senza tuttavia assumere un rilievo decisivo ai fini della valutazione della intollerabilità delle immissioni, che deve essere condotta con apprezzamento in concreto delle caratteristiche e degli effetti prodotti dalle immissioni nella particolare situazione di fatto e della loro idoneità a produrre nocumento all'integrità e alle condizioni di vita delle persone.

Ciò posto in linea di principio, nel merito la valutazione di intollerabilità delle immissioni sonore espressa dal primo giudice deve essere in questa sede confermata.

E' pur vero che le rilevazioni effettuate dal CTU non evidenziano, se non in un solo caso, il superamento dei valori assoluti previsti dal D.P.C.M. 1.3.1991 (fissati, in relazione alla tipologia della zona, in 65dB(A) nel periodo diurno e in 55dB(A) nel periodo notturno). Tale elemento non può essere tuttavia considerato isolatamente, dovendo essere valutato anche in relazione alle particolari caratteristiche delle immissioni, alle modalità del loro manifestarsi e alla loro incidenza sul livello di rumorosità della zona in assenza della fonte immissiva (c.d. criterio differenziale), elementi questi anch'essi ben evidenziati dal CTU nella sua relazione.

La fonte delle immissioni è tipicamente discontinua e dipende dal fatto che nel cortile della parrocchia si svolgano delle attività (sportive, teatrali, religiose), dal numero delle persone che vi partecipano e dal comportamento da esse tenuto.

Le rilevazioni del CTU evidenziano come l'incremento del numero dei ragazzi che partecipano alle attività sportive determini un aumento del livello sonoro che diventa particolarmente significativo quando il numero eccede la

decina e si attesta in prossimità del valore di 65 dB(A) quando i ragazzi partecipanti raggiungono la ventina (v. rilevazione del 2.3.2000 delle ore 17,34 di 65,5 db(A)), facendo ragionevolmente presumere un superamento anche di detto valore massimo ove il numero dei ragazzi partecipanti diventi superiore a venti.

Le indagini del CTU hanno inoltre accertato che la zona in cui si trovano gli immobili delle parti in causa, in assenza delle immissioni provocate dalle attività svolte nel cortile della parrocchia, è sufficientemente silenziosa e che dette attività determinano un incremento molto elevato del rumore di fondo che varia da 8 a 17 dB(A), di gran lunga superiore a quello ritenuto normalmente accettabile dalla normativa pubblicistica (5dB(A) nel periodo diurno; 3dB(A) nel periodo notturno).

Il marcato incremento della rumorosità derivante dalla fonte immissiva va poi valutato in relazione alle particolari modalità di svolgimento delle attività e alla diffusione temporale delle medesime, in ragione della loro ripetitività in un ampio periodo dell'anno e della sottoposizione degli abitanti degli appartamenti circostanti a situazioni rumorose alternativamente differenti (a seconda della presenza o meno della sorgente), che sono tali da accentuarne l'effetto disturbante, come evidenziato dal CTU nella sua relazione.

La valutazione complessiva degli elementi di fatto sopra indicati porta dunque a condividere il giudizio di intollerabilità espresso dal CTU in relazione alle immissioni rumorose rilevate ai danni degli appellati.

Gli appellanti principali contestano la sussistenza della prova dell'intollerabilità delle immissioni anche sotto l'ulteriore profilo di asserita

incompletezza della CTU sia da un punto soggettivo (essendo state fatte le rilevazioni solo nell' appartamento della ricorrente Luporini e non in quello degli altri attori), che da un punto di vista oggettivo (essendo state rilevate solo le immissioni rumorose derivanti dalle attività sportive svolte nel cortile e non quelle relative ad altre attività).

Anche tale doglianza non coglie nel segno.

Per quanto concerne il primo aspetto, tutte le case di abitazione degli attori sono prospicienti o comunque molto vicine al cortile dell'oratorio, come si evince dalla descrizione contenuta nella relazione del CTU (pag. 2) e dalla rappresentazione grafica risultante dal doc. n. 3 ad essa allegato. Pertanto deve ragionevolmente presumersi che, nell'individuare i punti di rilevazione delle immissioni, il CTU abbia ritenuto i punti prescelti tecnicamente idonei a fornire una risposta adeguata al quesito ad esso formulato con riferimento a tutti gli appartamenti interessati, sul presupposto di una sostanziale identità di posizione in relazione al fenomeno oggetto di indagine.

Relativamente al secondo aspetto, la mancata rilevazione delle immissioni sonore derivanti da tutte le attività svolte nel cortile, ed in particolare da quelle diverse dalle attività di carattere sportivo, non invalida il giudizio di intollerabilità fondato sulle immissioni rilevate con riferimento a queste ultime attività, che giustifica di per sé il riconoscimento della tutela inibitoria a favore dei soggetti danneggiati.

Sempre con riferimento al giudizio di intollerabilità delle immissioni, gli appellanti si dolgono poi del fatto che il primo giudice non abbia

→ appella /  
!!!

adeguatamente valutato i criteri dettati dall'art. 844 c.c. (condizione dei luoghi, priorità d'uso, contemperamento delle opposte esigenze).

Anche tale doglianza è priva di fondamento.

Una corretta interpretazione dell'art. 844 c.c. alla luce dei principi costituzionali impone al giudice di considerare prevalente la tutela della qualità della vita, della serenità domestica e, in ultima analisi, della salute e della personalità dei soggetti interessati, indipendentemente dalla condizione dei luoghi e dalla priorità di un determinato uso (v. Cass. 11.4.2006, n 8420; App. Milano 14.2.2003). A questi ultimi elementi non può pertanto attribuirsi un rilievo tale da sacrificare completamente la tutela delle esigenze e dei diritti sopra indicati.

La considerazione delle ragioni di cui sono portatori gli appellanti, per quanto apprezzabili ed a loro volta espressione di principi e valori di primaria rilevanza, non può dunque giustificare una valutazione di assoluta prevalenza di tali ragioni (come preteso dai medesimi appellanti), dovendo trovare soluzione attraverso il giusto contemperamento degli opposti interessi, giudizio al quale il giudice di primo grado non si è, in linea di principio, sottratto posto che, nella scelta dello strumento di tutela accordato agli appellati, non è giunto ad impedire *in toto* l'esecuzione di ogni attività dell'oratorio, ma si è limitato a disciplinarne le modalità e gli orari di svolgimento.

L'indagine va allora spostata sul piano dei contenuti del provvedimento inibitorio adottato.

Sotto tale profilo ritiene la corte che le specifiche censure mosse dagli appellanti (punto B dell'atto di gravame) siano in qualche misura fondate e meritevoli di accoglimento.

Si deve, in primo luogo, condividere il criterio di massima adottato dal Tribunale nella previsione della misura inibitoria. Nell'impossibilità (derivante dalla natura e dalle modalità di propagazione della fonte disturbante) di individuare l'adozione di strumenti che consentano di limitare le immissioni sonore oltre un certo livello ritenuto accettabile, l'unico criterio possibile (come suggerito anche dal CTU) è quello della regolamentazione dell'orario rapportato al tipo delle attività svolte.

Deve anche respingersi la censura di inadeguatezza della misura adottata per il periodo notturno con riferimento al fatto che essa, attesa anche la sua genericità, sarebbe rivolta ad impedire in tale periodo qualsiasi tipo di attività nel cortile e quindi "anche attività, per assurdo, assolutamente inidonee a recare il benché minimo disturbo ai vicini".

Il provvedimento riguarda le *manifestazioni* e deve essere pertanto ragionevolmente riferito non a tutte le attività ma solo a quelle che assumano caratteristiche di spettacoli, feste, raduni, cerimonie, celebrazioni e simili, riconducibili alla suddetta espressione.

Per altro verso l'estensione del divieto nel periodo notturno ad ogni tipo di manifestazione, anche diversa da quelle di natura sportiva prevista per il periodo diurno, appare giustificata considerato che il suddetto periodo è normalmente destinato alla quiete e al riposo e non tollera situazioni di disturbo quale che sia il tipo di manifestazione idonea a provocarle, considerata la

immediata vicinanza del cortile della parrocchia rispetto alle abitazioni degli appellati.

Il provvedimento impugnato appare invece meritevole di parziale modifica per quanto concerne la determinazione degli orari in cui opera l'inibitoria.

Il Tribunale ha classificato il periodo notturno, in cui ha disposto il divieto di ogni tipo di manifestazione, facendolo decorrere dalle ore 21,00 fino alle ore 10,00 del giorno successivo. Tale determinazione appare eccessiva (tanto più per il periodo estivo) tenuto conto delle caratteristiche della località e della zona ed avuto anche riguardo a quanto previsto dalle fonti pubblicistiche che normalmente individuano il tempo di decorrenza del periodo notturno dalle ore 22,00. L'inibitoria emessa sul punto nella sentenza impugnata deve essere pertanto modificata facendo decorrere il divieto delle manifestazioni dalle ore 22,00 anziché dalle ore 21,00. In tale modifica restano assorbite le specifiche doglianze espresse dagli appellanti per quanto concerne la celebrazione della Messa cantata del sabato nei mesi di luglio ed agosto, posto che essa avviene entro le ore 22,00.

Parimenti deve ritenersi eccessiva la limitazione del gioco con l'uso della palla nel periodo diurno, prevista fino alle ore 21,00 dal 1 giugno al 30 settembre e fino alle ore 19,00 per il resto dell'anno, che deve essere rispettivamente estesa alle ore 22,00 e alle ore 21,00, fermo il divieto nelle ore 13,00-17,00 e 13-15,30, come stabilito nella sentenza impugnata.

La richiesta di ammissione delle prove testimoniali (formulate in primo grado e non ammesse), riproposta dagli appellanti principali, va ritenuta



inammissibile, non essendo stata tale richiesta coltivata all'udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado e dovendosi perciò ritenere abbandonata.

Le nuove richieste istruttorie formulate dagli stessi appellanti con riferimento ad dedotto mutamento delle circostanze sono anch'esse da respingere in quanto generiche ed inidonee a dimostrare un mutamento della situazione di fatto tale da giustificare una modifica del giudizio di intollerabilità delle immissioni e del provvedimento inibitorio conseguente.

La condanna generica al risarcimento del danno emessa con la sentenza impugnata deve essere confermata, essendo a tal fine sufficiente la configurabilità della potenzialità dannosa dell'illecito, nel caso concreto desumibile dalla accertata intollerabilità delle immissioni, ed essendo rimesso al separato giudizio l'accertamento in concreto del danno subito dagli appellati nella sua effettiva determinazione quantitativa.

Resta da esaminare l'appello incidentale proposto da questi ultimi.

Il rigetto del primo motivo - con cui si insiste nella richiesta di inibire in ogni tempo e completamente alla controparte di esercitare nel cortile le attività dedotte in giudizio - è insito nelle ragioni poste a fondamento della decisione che deriva dall'esame dell'appello principale.

Il secondo motivo è fondato e va accolto.

Il CTU ha accertato che uno dei fari di illuminazione del cortile, sia per la distanza rispetto alla proprietà degli attori Canova-Luporini-Consani che a causa del suo errato posizionamento, può generare fastidiosi fenomeni di abbagliamento per coloro che all'interno della suddetta proprietà volgono lo

sguardo verso la direzione del faro. Tale fenomeno può essere significativamente ridotto attraverso alcuni accorgimenti indicati dallo stesso CTU e costituiti dallo spostamento di alcuni metri in direzione del cortile dell'oratorio e da un più idoneo orientamento, con opportuno schermo, in direzione del cortile. Va pertanto ordinato agli appellanti principali di provvedere all'adozione dei suddetti accorgimenti.

Quanto alle spese di causa, la natura della controversia e l'esito finale della stessa ne giustificano la compensazione nella misura di un mezzo. La residua metà dei due gradi, liquidata come in dispositivo, va posta a carico degli appellanti principali, prevalentemente soccombenti.

Le spese di CTU vanno definitivamente ripartite per due terzi a carico dei primi e per il residuo terzo a carico dei secondi.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dei proposti appelli ed in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:

- 1) inibisce agli appellanti principali Parrocchia di San Paolino e associazione Oratorio A.N.S.P.I. Il Cortile di San Paolino lo svolgimento nel cortile della Parrocchia di manifestazioni sportive, ricreative, religiose e di altra natura dalle ore 22,00 alle ore 10,00 del giorno successivo per tutto l'anno;
- 2) inibisce inoltre ai predetti lo svolgimento nel cortile di qualunque gioco con l'uso della palla nei ulteriori seguenti orari: nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre dalle ore 13,00 alle ore 17,00 nonché dalle ore 22,00 alle ore 10,00 del giorno successivo; nel restante periodo dell'anno dalle ore 13,00 alle ore 15,30 e dalle ore 21,00 alle ore 10,00 del giorno successivo;

3) ordina agli stessi appellanti principali di riposizionare ed orientare il faro di illuminazione del cortile individuato nella relazione del CTU secondo le indicazioni fornite dallo stesso CTU a pag. 19 della medesima relazione depositata il 1.6.2000;

4) conferma nel resto la impugnata sentenza;

5) dichiara le spese dei due gradi del giudizio compensate per metà e condanna gli appellanti principali Parrocchia di San Paolino e l'associazione Oratorio A.N.S.P.I., Il Cortile di San Paolino, al pagamento della residua metà, liquidando tale quota, per il giudizio di primo grado, in complessivi € 1.900,00 (di cui € 100,00 per esborsi, € 600,00 per diritti e € 1.200,00 per onorari) e, per il presente grado, in complessivi € 2.615,00 (di cui € 15,00 per esborsi, € 600,00 per diritti e € 2.000,00 per onorari), oltre rimborso delle spese generali, IVA e CAP.;

6) pene definitivamente le spese di CTU per due terzi a carico della Parrocchia di San Paolino e associazione Oratorio A.N.S.P.I. Il Cortile di San Paolino e per il residuo terzo a carico delle controparti.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12 marzo 2008.

Il Consigliere Estensore

Il Presidente